

STATUTO

**NUOVA IDEA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
CON SIGLA NUOVA IDEA
S.C.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESSINA ME FORTE PETRAZZA
Numero REA: ME - 183199
Codice fiscale: 02638980835
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE
Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-02-2005 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al Nr. 4624 di Raccolta

STATUTO

Titolo I

Denominazione - Sede - Durata

- 1) E' costituita con sede nel Comune di Messina la società cooperativa a responsabilità limitata denominata **"Nuova Idea società cooperativa sociale con sigla "Nuova Idea s.c.s."**
- 2) La cooperativa avrà durata fino al 31.12.2052, e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria.

Titolo II

Scopo - Oggetto

- 3) Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della e comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate art. 4 Legge 8 novembre 1991 n. 381 - finalizzate all'inserimento lavorativo ai sensi dell'articolo 1, primo comma punto b), sempre della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La società persegue, mediante la solidale partecipazione i tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. I soci prestatori di intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di se stessi ed anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e soci, di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'impresa.

La prestazione dei soci cooperatori prestatori di lavoro in favore della Società può avvenire anche in forma di collaborazione autonoma.

La Società può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei regolamenti Interni. La società deve essere retta e disciplinata dai principi delle mutualità senza scopo di lucro. La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Italiano e perciò può aderire ad organismi cooperativi che operano a livello nazionale e regionale anche in campo sociale.

- 4) Oggetto della cooperativa sono le attività di seguito indicate da svolgersi avvalendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori, e delle persone considerate svantaggiate a norma dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381:

- Gestione di servizi turistici, agro-turistici, logistici e ricettivi;
 - Gestione di vettori;
 - Gestione di servizi di pulizia, manutenzione ordinaria e giardinaggio degli immobili;
 - Servizi di ristorazione;
 - Servizi di animazione ed attività ludico-ricreative;
 - Produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari e zootecnici;
 - Gestione di progetti di valorizzazione di beni ambientali e culturali.
- produzione lavorazione, anche artigianale e vendita all'ingrosso e al detta-

glio di cioccolato e prodotti dolciari,

piccoli lavori edili di manutenzione e ristrutturazione di appartamenti ed edifici in genere

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società potrà chiedere riconoscimenti autorizzazioni; concessioni, iscrizioni e parificazioni, assumere incarichi, usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze In genere, statali, regionali, comunali, provinciali, comunitarie e di ogni altro ente, previste dalle disposizioni di legge presenti e future. Potrà, inoltre, operare attraverso convenzioni con l'Unione Europea, con lo Stato, con le Regioni, con enti locali. enti pubblici. privati, ecclesiastici, associazioni.

Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali. finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dal consiglio di amministrazioni necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Può anche assumere interessenze partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso, tanto direttamente quanto indirettamente, al proprio; o affidare a terzi, in caso di necessità e azione la produzione di parte delle proprie attività produttive.

La società può concedere avalli, fideiussioni, nonché garanzie reali, anche a favore di terzi.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ed ancora per provvedere alla crescita professionale delle proprie risorse umane potrà programmare corsi di formazione stage di approfondimento per l'aggiornamento professionale dei propri soci.

Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire il tradizionale spirito previdenza e di risparmio dei soci, la cooperativa può raccogliere, presso questi, purchè iscritti a libro soci da almeno tre mesi, finanziamenti con obbligo di rimborso.

Le modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dall'Assemblea.

Il tutto in conformità alle disposizioni della legge fiscale, e al provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso soci.

Le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalenti confronti del pubblico.

Titolo III

Soci

5) Il numero dei soci non può essere inferiore a nove.

Possono essere soci operatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare attivamente ai lavori della cooperativa ed attivamente al suo esercizio ed al suo sviluppo.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci operatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

I soggetti svantaggiati di cui all'art. 4, Legge n. 381/91 ricoprono almeno il

30% dei lavoratori occupati nella cooperativa. gli stessi, compatibilmente con il loro stato soggettivo devono rivestire la qualità di soci.

Possono aderire alla cooperativa soci sovventori.

Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci, sia cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo istituito.

6) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi;

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) precisazione dell'effettiva attività di lavoro;
- c) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore a euro 100,00 (euro cento e centesimi zero) complessive, nè superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) versamento della tassa di ammissione;
- e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- f) dichiarazione della propria volontà di assumere una delle seguenti qualifiche:

f.1) socio prestatore di lavoro;

f.2) socio sovventore;

f.3) socio volontario.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo cinque del presente statuto l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo otto, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati versamenti di cui all'articolo sette.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

I soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dall'Assemblea - ed in nessun caso restituibile - e sottoscrivere la quota di cui alla lettera c) del precedente articolo sei.

Essi sono obbligati, inoltre:

- a) al versamento del capitale sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo venti;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;
- d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2525 Codice Civile.

Le previsioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai soci cooperatori.

8) E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente, salvo specifico assenso dell'Assemblea. E' altresì vietato al socio cooperatore di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operano in concorrenza con la cooperativa, nonchè svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso dell'Assemblea.

Il socio deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

Titolo IV

Recesso - Decadenza - Esclusione

9) La qualità del socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

10) Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi o comprovate di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) può altresì recedere il socio che, in relazione alle Sue aspettative economiche professionali, reputi non soddisfacenti le condizioni di trattamento in concreto offerte dalla Cooperativa, qualora eserciti tale facoltà entro i 90 giorni alla Sua ammissione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma della Legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Il recesso del socio sovventore è consentito nei casi previsti dall'art. 2437, primo comma c.c.

Le quote nominative emesse ai soci sovventori potranno indicare un termine decorso il quale il titolare delle quote avrà a recedere dalla società.

11) La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci cooperatori in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a parare a lavori dell'impresa sociale.

Può altresì essere dichiarato decaduto il socio che in relazione alla posizione di lavoro a cui è stato assegnato, dimostri oggettiva inettitudine allo svolgimento delle sue mansioni, sempre che la dichiarazione di decadenza venga comunicata entro i 90 giorni successivi alla sua ammissione.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile e che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.

12) L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale;

b) che senza giustificato motivo non partecipi, consecutivamente, per più di tre volte alle Assemblee regolarmente convocate;

c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota o delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo otto;

e) che nello svolgimento del proprio **lavoro** commetta mancanze disciplinari di particolare gravità;

f) che in qualunque modo arrechi grave danno ingiusto alla cooperativa.

La causa di esclusione di cui al punto e) non si applica ai soci sovventori.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio dall'annotazione nel libro dei soci.

13) Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da soci e per l'eventuale diniego da parte della cooperativa.

14) I soci receduti, deceduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo ventidue del presente statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla bilancio di esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventi operativo. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione a cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi alla approvazione del predetto bilancio.

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

Non potrà farsi luogo e rimborso di quote ordinarie se prima non sia stato rimborsato almeno i due terzi delle quote dei soci sovventori.

In caso di morte del socio cooperatore il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo quattordici, allo scadere dei sei mesi all'approvazione dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

16) I soci, receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti articoli quattordici e quindici del presente Statuto. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unicamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione di atto notorio, comprovanti che sono gli unici aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Titolo V

Trattamento dei soci cooperatori

17) In considerazione della peculiare posizione del socio operatore quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale.

Il regolamento di cui al comma precedente è approvato dall'Assemblea dei

soci a maggioranza semplice dei presenti.

Le previsioni di questo titolo non si applicano ai soci sovventori e volontari.

18) Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in ogni caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nel caso di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al comma precedente, il socio cooperatore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione di nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci cooperatori lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma la cooperativa chiederà l'intervento della cassa integrazione guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

Titolo VI

Patrimonio sociale

19) Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore a Euro cento né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti detenute dai soci cooperatori;
- b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo 22;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dalle tasse di ammissione e dai versamenti a titolo di sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi dalle quote non rimborsate agli eredi dei soci cooperatori defunti;
- d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito di oneri futuri o investimenti;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.

20) Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

- a) almeno il 30% all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'Assemblea e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

21) Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative.

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'Assemblea e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperato-

ri contraggono con la medesima.

I soci sovventori possono cedere le proprie quote previa autorizzazione dell'Assemblea e con diritto di prelazione a favore degli altri soci sovventori o ordinari: la cessione a terzi è comunque subordinata al gradimento dell'Assemblea.

22) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Assemblea provvede alla redazione e all'approvazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonchè redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

L'assemblea che approva il bilancio delibera altresì sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento anche al fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904;

b) il 3% (o la percentuale maggiore o minore prevista in prosieguo dalla legge) alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro;

c) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici di cui al terzo comma dell'articolo 2545 quater del Codice Civile;

d) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura medesima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni ordinari del tesoro aumentato di 2,5 punti, ragguagliata al capitale effettivamente versato; nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai soci sovventori sarà conteggiato se delle quote nominative da loro detenute;

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito delle quote sottoscritte e versate dai soci, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti;

f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori , **a titolo di ristorno proporzionalmente alla quantità e qualità del lavoro prestato**, e nel rispetto delle previsioni del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e dell'art.7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911. n. 278b e successive modifiche e integrazioni

(Approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici);

g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alla lettera c), d), e), f) e g) che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a).

Le somme destinate ad aumento del capitale sociale non possono eccedere il massimale consentito dalle leggi vigenti.

Titolo VII

Organi sociali

23) Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci.

L'assemblea dei soci

24) Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione da inviarsi, anche via fax, ai soci all'indirizzo risultante dal libro soci. La stessa lettera dovrà affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza. In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa cura che l'avviso di convocazione venga effettuato tramite altri mezzi di comunicazione quali: consegne manuali, a mezzo e-mail, pubblicazione sugli organi di stampa o altri Periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazioni diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti i soci, tutti gli amministratori e, eventualmente, tutti i sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligata stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

25) L'assemblea ordinaria:

- i) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- ii) procede alla nomina delle cariche sociali;
- iii) può determinare il se ed il quanto degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- iv) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- v) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei sindaci;
- vi) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposto al suo esame degli Amministratori.

vii) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo logico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

viii) delibera sull'adozione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, di procedure di programma pluriennale finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;

ix) approva gli stati di attuazione dei programmi pluriennali previo parere dell'assemblea speciale su titolari di azioni di partecipazione cooperativa.

x) approva il programma di mobilità di cui all'art. 8 comma secondo, della legge n. 236/93 in base al criterio secondo cui nella scelta degli esuberanti concorre in via prioritaria il personale dipendente eventualmente occupato in cooperativa e in via sussidiaria il personale associato.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro **120 gg** od eccezionalmente e per speciali motivi, entro **180 gg** successivi alla chiusura dell'esercizio sociale **nei limiti dell'art 2384 del cod. civile ultimo comma**

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, o da almeno un quinto dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea deve discuterli.

26) In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto di voto.

27) Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione.

28) Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia la categoria e l'importo della quota posseduta.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

29) L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dal Vicepresidente e in loro assenza da un socio eletto dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, uno scrutatore.

Le deliberazioni devono constatare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Il Consiglio di Amministrazione

30) Il Consiglio di Amministrazione si compone di tre o cinque consiglieri in base alla determinazione dell'assemblea. I soci sovventori e i soci volontari possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci cooperatori.

Il Consiglio di amministrazione resta in carica da uno a tre anni, secondo le decisioni di volta in volta prese dall'assemblea, in assenza di esplicita decisione si intenderà eletto per un mandato di tre anni; i suoi componenti sono sempre rieleggibili.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzioni.

In mancanza di apposita deliberazione da parte dell'Assemblea dei soci l'attività degli amministratori viene svolta a titolo gratuito.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed un Vicepresidente. Può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta a semestre, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno un quinto dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo raccomandata a mano da consegnare non meno di tre giorni prima dell'adunanza. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituto di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzione e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, girare, avallare, scontare, quietanze, crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;

- g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;
- h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, la esclusione dei soci;
- l) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;
- m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o dal presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;
- n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 del presente Statuto nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- o) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;
- p) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi.
- 31) In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 C.C.

Il Presidente

32) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandole liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Il Collegio sindacale

33) Il Collegio Sindacale, è obbligatorio nei casi previsti dall'art. 2477 II e I-II comma e quando emette strumenti finanziari non partecipativi ed è nominato dall'Assemblea. Il Collegio Sindacale è composto e funzionante ai sensi di legge, secondo le norme dettate in materia di spa.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

34) Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società; vigila sull'osservanza delle leggi e del pre Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri delle scritture, a norma di legge partecipa alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le funzioni attribuitegli dalla legge.

I sindaci che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito. Di ogni ispezione, dovrà compilarsi e da inserirsi nell'apposito libro.

Titolo VIII

Scioglimento e liquidazione

35) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

36) In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci, a cui aggiungere esclusivamente e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 22 del presente Statuto deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dall'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, cui la cooperativa aderisce, in difetto di adesione tale versamento va effettuato al Ministero del Lavoro.

Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle quote nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai soci cooperatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.

Le azioni di partecipazione della cooperativa dovranno essere rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.

Titolo IX

Clausola compromissoria

Qualunque controversia inerente il patto sociale o da esse dipendente, ivi comprese quelle relative alla validità e alla legittimità delle deliberazioni, che sorgesse tra la cooperativa e i soci o fra questi, sarà deferita a un collegio di tre arbitri nominati dal presidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti di Messina.

Gli arbitri decideranno "de bono et equo" senza formalità di procedure.

Il lodo arbitrale è inappellabile. La presente clausola ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci e quelle promosse nei loro confronti.

L'introduzione, la modifica o la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate da tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

titolo X

Disposizioni generali

38) Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci in assemblea.

39) Le clausole mutualistiche, di cui agli articoli 19, 22 e 36 sono inderogabili e devono essere osservate.

40) Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente C.C. **in materia di srl e** delle leggi speciali sulla Cooperazione.